contemplato dall'art. 14 del regolamento n. 802/68, infatti, sono le autorità doganali nazionali quelle che, secondo i criteri stabiliti da detto regolamento, determinano l'origine delle merci importate ed applicano, se del caso, i dazi antidumping.

2. In un settore in cui nessuna precisa disposizione del trattato né alcun atto cogente adottato dalle istituzioni impone degli obblighi agli Stati membri, l'invito ad agire rivolto agli stessi dalla Commissione, sotto forma di memorandum, non può imporre loro l'obbligo di adottare determinati provvedimenti. In una situazione del genere, resta inoperante l'obbligo generale degli Stati membri, sancito dall'art. 5 del trattato, di facilitare l'adempimento dei compiti della Comunità.

## ORDINANZA DELLA CORTE
30 settembre 1987 *

Nella causa 229/86,

**Brother Industries Limited,** con sede sociale in Nagoya, Giappone,

**Taiwan Brother Industries Limited,** con sede sociale in Kaohsiung, Taïwan,

**Brother International Europe Limited,** con sede sociale in Audenshaw Manchester, Regno Unito,

rappresentate dagli avv. ti Clare Tritton, barrister, e Taylor Garrett, solicitors, del foro di Londra, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Arendt, dello studio Arendt & Harles, 4, avenue Marie-Thérèse,

ricorrenti,

contro

* Lingua processuale: il francese.

**Commissione delle Comunità europee**, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. John Temple Lang, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet,

convenuta,

sostenuta da

**Committee of European Typewriter Manufacturers (CETMA)**, con sede sociale in Colonia, con gli avv. ti Dr. Ehle, U. C. Feldmann, Dr. V. Schiller, Dr. P. C. Reszel e B. Heim, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv. ti Elvinger e Hoss, 15, côte d'Eich,

interveniente,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione del 23 maggio 1986, n. 86/193/CEE, « recante chiusura della procedura antidumping relativa alle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie di Taiwan » (GU L 140, pag. 52), nonché l'annullamento della nota inviata dal direttore generale delle relazioni esterne della Comunità a tutti gli Stati membri in data 5 giugno 1986,

LA CORTE,

composta dai signori Y. Galmot, presidente di sezione, f. f. di presidente, C. Kakouris, T. F. O'Higgins e F. A. Schockweiler, presidenti di sezione, G. Bosco, T. Koopmans, O. Due, U. Everling, K. Bahlmann, R. Joliet e J. C. Moitinho de Almeida, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: P. Heim

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

# ORDINANZA

## In fatto

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 21 agosto 1986, le società Brother Industries Ltd, Taiwan Brother Industries Ltd. e Brother International Europe Ltd., hanno presentato un ricorso volto all'annullamento della decisione n. 86/193 (GU L 140, pag. 52), con cui la Commissione ha chiuso una procedura antidumping relativa alle importazioni di macchine da scrivere elettroniche (in prosieguo: « MSE ») originarie di Taiwan, nonché una nota inviata a tutti gli Stati membri il 5 giugno 1986 e sottoscritta dal direttore generale competente per le relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee.

La decisione n. 86/193 precisa, nella sua motivazione, ai nn. 8 e 9, che, in base alle risultanze dell'inchiesta, le MSE costituenti oggetto della procedura antidumping non possono essere considerate come originarie di Taiwan ai sensi del regolamento del Consiglio n. 802/68 relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (GU L 148 pag. 1) e che la procedura deve pertanto essere chiusa.

Nella nota si precisa, al punto 1, che la procedura antidumping relativa alle importazioni di MSE originarie di Taiwan è stata chiusa in quanto si trattava in realtà di prodotti originari del Giappone e si aggiunge, al punto 3, sub C, che sussistono motivi per ritenere che le importazioni in provenienza da Taiwan mirino deliberatamente ad eludere i dazi antidumping imposti sulle MSE originarie del Giappone. Nel punto 5 della nota si invitano le autorità degli Stati membri ad indagare su tali casi e ad adottare i provvedimenti necessari in conformità con la loro legislazione in materia doganale, nonché a presentare una relazione alla Commissione, dopo sei mesi, sui risultati delle loro indagini.

Le società ricorrenti hanno impugnato la decisione n. 86/193 per incompetenza, violazione di norme procedurali essenziali e violazione del trattato, nonché la nota del 5 giugno 1986 per incompetenza, violazione di una norma procedurale essenziale, violazione del trattato e abuso di potere.

Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 24 ottobre 1986, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 91, § 1, del regolamento di procedura.

Il Committee of European Typewriter Manufacturers (CETMA) è stato ammesso, con ordinanza della Corte 11 marzo 1987, ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

Con la sua eccezione di irricevibilità, la Commissione ha fatto valere che il ricorso non è ricevibile in quanto nella fattispecie non ricorrono le condizioni necessarie perché un atto possa essere impugnato in via giurisdizionale.

In particolare, la decisione e la nota non modificherebbero la situazione giuridica degli interessati. In mancanza di disposizioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione secondo la procedura dell'art. 14 del regola-

mento n. 802/68 e basate sul parere del comitato dell'origine, soltanto l'ingiunzione formale di pagamento di dazi antidumping, emessa da un'amministrazione nazionale, determinerebbe obblighi giuridici per gli interessati e potrebbe essere impugnata da questi ultimi dinanzi ai giudici nazionali. Esprimendo il suo punto di vista sul paese d'origine delle merci, la Commissione si limiterebbe a constatare l'esistenza di un obbligo (quello di pagare il dazio antidumping) già incombente sugli esportatori, se tale punto di vista è esatto, ma non creerebbe alcun nuovo obbligo per gli interessati.

La CETMA ha sottolineato che né la motivazione della decisione né la nota producono effetti giuridici concreti e immediati nei confronti delle ricorrenti, dato che la decisione definitiva riguardante l'origine di una merce sarà adottata dalle autorità nazionali. Spetterebbe agli interessati cercare di provare che le MSE provenienti da Taiwan sono effettivamente originarie di Taiwan a norma dell'art. 5 del regolamento n. 802/68, anche se ciò appare difficile a causa della disposizione volta ad evitare le evasioni, di cui all'art. 6 dello stesso regolamento.

Nelle loro osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità, le ricorrenti (designate in prosieguo con la denominazione collettiva di « Brother ») hanno sostenuto che ai fini della ricevibilità è unicamente necessario provare che un atto può modificare la situazione giuridica dell'interessato, anche ove esso imponga obblighi soltanto ad un terzo. Nel caso di specie, gli atti impugnati avrebbero abolito l'esenzione dall'obbligo di pagare i dazi antidumping di cui beneficiava in precedenza la Brother e sarebbero pertanto causa di una modifica sfavorevole dei diritti ed obblighi giuridici dell'interessata. Non sarebbe sufficiente sostenere, come fa la Commissione, che gli atti impugnati non sono decisioni ma semplicemente « affermazioni con cui si constata l'esistenza di obblighi giuridici ». In realtà, la possibilità che le autorità nazionali non tengano conto dell'accertamento dell'origine effettuato dalla Commissione nei suoi atti sarebbe del tutto teorica, dato il ruolo che la Commissione svolge nei casi di dumping. La decisione della Commissione di chiudere un'inchiesta in materia di dumping in quanto il paese d'origine sarebbe diverso dal paese dichiarato, pregiudicherebbe gli interessi legittimi della Brother, nei limiti in cui, in seguito a tale accertamento, divengono esigibili dazi antidumping riferibili ad un paese d'origine diverso. Le azioni intraprese dalle autorità nazionali a seguito della nota del 5 giugno 1986 dimostrerebbero infine che tale nota ha appunto prodotto effetti giuridici tali da modificare in senso sfavorevole la situazione degli interessati.

## In diritto

A norma dell'art. 91, § 3, del regolamento di procedura, salvo contraria decisione della Corte, il procedimento sull'eccezione sollevata prosegue oralmente. La Corte ritiene che nel caso di specie essa disponga di sufficienti informazion e che non sia necessario passare alla fase orale.

La ricevibilità del presente ricorso dipende dall'idoneità della decisione della Commissione n. 86/193, da sola o unitamente alla nota del 5 giugno 1986 inviata dalla Commissione agli Stati membri, ad incidere in senso sfavorevole sulla situazione giuridica delle ricorrenti.

Occorre constatare al riguardo che la decisione n. 86/193, in quanto pone termine alla procedura antidumping avviata nei confronti dei prodotti esportati da Taiwan, non può recare pregiudizio al produttore o esportatore interessato.

Nemmeno l'affermazione, contenuta nella motivazione della decisione, secondo cui la procedura è stata chiusa in quanto le MES spedite da Taiwan, alla luce delle risultanze dell'inchiesta, non potevano essere considerate originarie di questo paese, è tale da produrre effetti giuridici, anche solo indiretti, nei confronti di tale produttore/esportatore. In realtà, le autorità doganali nazionali competenti a stabilire l'origine di una merce importata ai fini dell'eventuale applicazione dei dazi antidumping sono vincolate, nelle loro conclusioni, soltanto nel caso in cui tale origine sia stata stabilita dalla Commissione in base ai criteri sanciti nel regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci, e secondo la procedura contemplata dall'art. 14 di tale regolamento. La constatazione effettuata dalla Commissione nell'ambito di una procedura antidumping non può quindi pregiudicare le conclusioni delle autorità doganali nazionali che conservano, in un caso siffatto, il potere di valutare autonomamente gli elementi determinanti per stabilire l'origine di un prodotto.

Stando così le cose, si deve pertanto escludere che la decisione n. 86/193 possa incidere sulla situazione giuridica del produttore/esportatore in quanto vi si afferma che le MSE spedite da Taiwan non sono originarie di questo paese.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve parimenti escludere che la decisione n. 86/193 arrechi pregiudizio al produttore/esportatore interessato qualora la si consideri non isolatamente ma in correlazione con la nota inviata dalla Commissione agli Stati membri in data 5 giugno 1986.

In tale nota si asseriva che la procedura antidumping era stata chiusa in quanto si riteneva che i prodotti cui essa si riferiva non erano originari di Taiwan, ma del Giappone e si invitavano le autorità degli Stati membri ad esaminare il problema e ad adottare i provvedimenti necessari in conformità con la loro normativa in materia doganale.

Pur attirando l'attenzione degli Stati membri sulla gravità del problema, con tale nota non si chiede tuttavia alle autorità nazionali di pronunziarsi in un senso ben preciso sull'origine dei prodotti di cui trattasi, ma ci si limita ad invitarle a decidere in base alla loro normativa nazionale. Non potrebbe del resto essere altrimenti, dato che una nota della Commissione non può creare un obbligo da parte degli Stati membri di adottare provvedimenti determinati, in mancanza di una specifica disposizione contenuta nel trattato o in atti di natura vincolante adottati dalle istituzioni. L'obbligo generico degli Stati membri, derivante dall'art. 5 del trattato CEE, di « facilitare l'adempimento dei compiti della Comunità » non può essere invocato nel caso di specie, dato che non è stata stabilita alcuna definizione comune dell'origine delle merci ai sensi del suddetto regolamento n. 802/68 e che, di conseguenza, la tutela degli interessi comunitari continua ad essere assicurata attraverso una valutazione autonoma delle autorità doganali nazionali nei confronti delle quali le constatazioni della Commissione hanno in questo caso un valore indicativo, ma non forza vincolante.

Ne consegue che la decisione n. 86/193 non costituisce, nemmeno in connessione con la nota del 5 giugno 1986, un atto in grado di incidere in maniera sfavorevole sulla situazione giuridica del produttore/esportatore interessato.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile senza che sia necessario esaminarne la ricevibilità in riferimento a ciascuna delle società ricorrenti.

Le ricorrenti devono essere condannate alle spese, comprese quelle sostenute dall'interveniente CETMA, che ha concluso in tal senso, a norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura.

Per questi motivi

LA CORTE

ordina:

**1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.**

**2) Le ricorrenti sono condannate alle spese, comprese quelle sostenute dall'interveniente.**

Lussemburgo, 30 settembre 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente f. f.

Y. Galmot

presidente di sezione